

R.G. n. 343/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott. Bruno Gian Pio Conca	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice

nel procedimento n. **343/2023** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Cui Xu (C.F. XUXCUI77S51Z210N), rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO MARIA AIELLO

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio depositato in data da **Cui Xu** (C.F.: XUXCUI77S51Z210N) nata a [REDACTED] [REDACTED] l'11.11.1977, elettivamente domiciliata in Treviolo (BG) nella via delle Querce n. 7 presso lo studio dell'avv. Pietro Maria Aiello;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in e residente in [REDACTED] (BG), [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art*. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € [REDACTED] derivante prevalentemente dal venir meno dell'unico sostegno economico familiare che proveniva dal coniuge deceduto in data 25.03.2020 e dalle passività dell'eredità del marito, di fatto accettata come erede puro e semplice, non avendo effettuato l'inventario nei termini perentori previsti dall'art. 485, comma 1, c.p.c.;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che Cui Xu è titolare di bene immobile in Brembate Sopra con annesso box, oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale di Bergamo; di un conto corrente presso Intesa San Paolo con saldo [REDACTED], di un conto corrente presso Banco Posta con saldo di [REDACTED], di un conto corrente presso Unicredit con saldo di [REDACTED], di una carta prepagata SisalPay di [REDACTED], oltreché degli arredi di casa; percepisce la Naspi di importo di [REDACTED] mensili, oltre la pensione di reversibilità del defunto marito pari ad [REDACTED] per 13 mensilità;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratta dalla liquidazione il reddito percepito dalla debitrice con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, co. 4, c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla pensione;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Pellegrinelli Piera, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ribadito che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Cui Xu Cui Xu** (C.F.: XUXCUI77S51Z210N) nata a ~~Shanghai~~ (~~Repubblica Popolare Cinese~~) l'11.11.1977

nomina Giudice Delegato il dott. Angela Randazzo;

nomina liquidatore l'avv. Pellegrinelli Piera;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma



- in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 20/12/2023

Il giudice estensore
dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

